

Prot.n.AIA/CRA/O3

36496

Bologna, li 9 DIC 2003

Oggetto: Parere sulle società a responsabilità limitata pluripersonali: composizione società; organi deliberanti.

La Commissione regionale per l'artigianato, presa visione dei quesiti inviati dalla Cpa di Parma del 24/10/01 e 3/4/03 della CPA di Piacenza del 25/2/03 e della CPA di Rimini del 18/10/01 nella seduta del 27/11/03, ha deliberato quanto segue.

Per quanto concerne la composizione delle società a responsabilità limitata artigiane con pluralità di soci, introdotte dall'art. 13 della legge n. 57/01 a modifica dell'art. 5 della legge quadro n. 443/85, in materia si è recentemente espressa la Corte d'Appello di Bologna con decreto del 20/6/03 che ha confermato il decreto del Tribunale di Bologna del 18/3/03.

Tale decisione che qui si allega, ha stabilito che nulla osta al fatto che nella compagine sociale delle suddette entrino a far parte in qualità di soci anche persone giuridiche, oltre a persone fisiche.

Per quanto concerne la seconda parte del quesito, fermo restando che tutti indistintamente i soci fanno naturalmente parte dell'organo deliberante della società, intendendosi per esso l'Assemblea, si precisa che tale diritto non comporta l'obbligo della presenza di tutti i soci artigiani in sede di adozione delle singole delibere.

Il dettato dell'art. 5 sopra citato è chiaro nella sua formulazione letterale nell'evidenziare l'impossibilità di separare per i soci artigiani il livello lavorativo e professionale da quello patrimoniale, deliberativo, ed organizzativo: " sempre che la maggioranza dei soci, ovvero, uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società".

Ciò comporta quindi che la maggioranza dei soci artigiani che svolge mansioni lavorative in azienda, deve svolgere anche funzioni di direzione, organizzazione ed amministrazione.

Il Consiglio d'amministrazione è un organo deliberante con compiti gestionali, nel quale i soci artigiani debbono avere la maggioranza. Non si vede il motivo di imporre vincoli che non trovino riscontro nel dettato legislativo, anche nell'ottica di considerazioni di ordine pratico. Pertanto, non tutti i soci artigiani devono necessariamente far parte del Consiglio d'amministrazione.

Rimane aperta la possibilità di affidare funzioni di amministrazione della società anche ad altri soggetti non compresi fra i soci artigiani, ed anche a non soci, se una esplicita disposizione dell'atto costitutivo lo preveda, fermo restando il requisito inderogabile della maggioranza dei soci artigiani.

In caso di Consiglio d'amministrazione formato da consiglieri in numero pari è opportuno che lo statuto preveda che in caso di parità prevalga il voto del Presidente e, pertanto, è necessario che la carica di Presidente sia ricoperta da un socio artigiano.

Per quanto concerne la figura dell'Amministratore Unico, nel caso che l'atto costitutivo e lo statuto lo prevedano, essa può ritenersi ammissibile, (nell'ottica del principio della libera contrattazione tra i soci) a condizione che si tratti di socio artigiano.

Il Presidente della CRA

Glauco Cavassini

Parma li 14/03/03



Spett. le
COMMISSIONE PROVINCIALE DELL' ARTIGIANATO
Via Verdi, 2.
43100 PARMA

Oggetto Richiesta parere preventivo.

La nostra società di servizi è stata interessata da una S.R.L. per una verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo degli Artigiani.

Premesso che la legge 57/01 prevede per le srl la possibilità di iscrizione all'albo degli artigiani qualora sussistano queste condizioni:

- 1) Maggioranza dei soci lavoratori (almeno 1 su 2);
- 2) Possesso della quota maggioritaria da parte dei soci lavoratori;
- 3) Maggioranza nel Consiglio di amministrazione da parte di soci lavoratori..

La Società che chiede l'iscrizione all'Albo Provinciale di Parma ha questa situazione

Le quote sono possedute da due soci, uno al 70% l'altro al 30%.

Il possessore della quota maggioritaria è il socio lavoratore;

Questo socio non è amministratore unico, bensì presidente del Consiglio di amministrazione.

Abbiamo notizia che la CPA di Bologna, in analoga situazione, ha iscritto la società

Chiediamo quindi un parere autorevole prima di iniziare le pratiche di iscrizione.

Rimaniamo in attesa di una risposta e con l'occasione si porgono distinti saluti.